



# COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 11

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza .....ordinaria .....prima...convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2022.**

**L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 31 del mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari.**

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA	X	
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - BERGAMASCHI MATTEO	X	
4 - DEMICHELI LUIGI	X	
5 - AMICI ALESSANDRO	X	
6 - CAMINATI MARCO	X	
7 - MODENESI ROBERTO	X	
8 - BONZANINI CASSANDRA	X	
9 - BERNARDI CINZIA		X
10 - ZANETTI MEDARDO	X	
11 - SPONGA VERGILIO CLAUDIO	X	
12 - BARBIERI SARA		X
13 - DOTTI ENZO		X
<b>TOTALE N.</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa la dott.ssa LISA GALLONELLI, Vice Segretario Generale della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Podenzano e Pontenure, nominata con decreto del Sindaco di Podenzano n. 14 del 28.10.2021, che provvede alla redazione del presente verbale.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**N. 11 DEL 31.05.2022**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2022.**

Illustra l'Assessore Demicheli.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*", ed in particolare:

- il comma 738, con il quale viene disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- il comma 780, in base al quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*";

**CONSIDERATO** che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al **comma 748**, che "*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 750**, che "*L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 751**, che "*Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU*";
- al **comma 752**, che "*L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 753**, che "*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*";
- al **comma 754**, che "*Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";

**VISTO:**

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 con il quale si prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del

federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che ad oggi il suddetto decreto di cui al sopra citato comma 756 non è stato ancora adottato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2021 con la quale sono state approvate per l'anno 2021 le aliquote della nuova IMU come segue:

- abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
- terreni agricoli: **1,02%**;
- aree fabbricabili: **1,02%**;
- fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
- immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
- immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;

**PRECISATO** che le aliquote di che trattasi sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per garantire l'erogazione dei servizi;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto, con la conferma, anche per l'anno 2022, delle aliquote adottate con deliberazione di C.C. n. 6/2021;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che *"Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**VISTI:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."*

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28*

*ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dalla Responsabile del Servizio Tributi e dalla Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI:**

- Presenti: n. 10
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 2 (Zanetti, Sponga)

resi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

1. Di confermare, per le motivazioni sopra esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le aliquote IMU così come approvate per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU:
  - abitazione principale categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze: **0,60%**;
  - terreni agricoli: **1,02%**;
  - aree fabbricabili: **1,02%**;
  - fabbricati ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale (categoria catastale da A/1 a A/11 con esclusione della categoria catastale A/10): **1,02%**;
  - immobili categoria catastale A/10: **0,99%**;
  - immobili diversi da quelli sopraindicati nonché quelli appartenenti a tutte le altre categorie catastali non previste ai punti di cui sopra: **0,99%**;
2. di dare atto che per tutto quanto non espressamente enunciato si rimanda alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
1. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere, considerato l'approssimarsi delle scadenze di legge, visto l'art. 134 – 4° comma – del T.U.E.L. n.267/2000;

**CON VOTI:**

- Presenti: n. 10
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 2 (Zanetti, Sponga)

resi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU – ANNO 2022.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta Roberta Bertuzzi – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 27.05.2022




LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi

-----

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Rimondi Silvana, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, lì 27.05.2022



LA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Silvana Rimondi)

**Sottoscritto: IL SINDACO**  
f.to Avv. Manola Gruppi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Lisa Gallonelli

---

---

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL **09 GIU 2022** e vi rimarrà per 15 gg.

ATTESTA  
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **31.05.2022**

per dichiarazione di immediata esecutività  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li **09 GIU 2022**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pontenure, li **09 GIU 2022**



LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---